



COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002650230

Part. IVA 01346370230

COPIA

Registro Generale n. 7

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 22-09-2025

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell’aria, il Comune di San Pietro di Morubio risulta inserito nella zona IT0522;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei 18 Comuni dell’area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di

- azoto NO₂;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA).

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - ✓ Nessuna allerta - verde;
 - ✓ Livello di allerta 1 - arancio;
 - ✓ Livello di allerta 2 - rosso.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde.

Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso), sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, la Regione Veneto, ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione delle limitazioni alle attività umane nel periodo invernale al fine di ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.

267 ed in particolare il comma 3;

VISTO: il verbale della seduta del T.T.Z. in data 08 settembre 2025;

VISTO CHE:

- l'art. 10 comma 1 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 consente le pratiche agricole di cui all'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e quindi gli abbruciamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. E il comma 2 del medesimo articolo prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTA la risposta formulata dalla Regione Veneto ai quesiti sollevati dal Comune di Verona con nota prot. 328101 del 8 settembre 2023 che la Provincia di Verona ha inoltrato a tutti i Comuni veronesi e pervenuto a questo Ente in data 6 ottobre 2023 prot. 6953, con la quale comunica che:

- le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per l'anno 2022 sono state pubblicate, così come previsto, nel sito istituzionale della Regione, e risulta essere compresa la zona "IT0522 - Pianura";
- ad integrazione di quanto previsto dal D.L. 69/2023, rimane valido quanto previsto dalla DGR 283/2021 secondo la quale il divieto di abbruciamento si applica sull'intero territorio regionale nel periodo 1° ottobre – 30 aprile;
- si rende necessaria l'integrazione di quanto già disposto dall'art. 10 del DL 69/2023, da attuarsi mediante ordinanze comunali per tutti i Comuni appartenenti alla zona: "IT0522 - Pianura", di cui alla zonizzazione approvata con DGR 1855/2020 per l'estensione del divieto di abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;

RILEVATO che:

- La zona "IT0522 - Pianura" risulta tra le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per l'anno 2022 come pubblicato nel sito istituzionale della Regione Veneto, e che pertanto è necessario vietare gli abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;
- il comma 6-bis dell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 prevede che "I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- nella centralina di riferimento (VR- Giarol Grande) è stato superato il limite di n. 35 giorni annui in relazione al valore limite di 50 microgrammi per metro cubo per il parametro PM10;

O R D I N A

1. Il divieto di circolazione, dal **01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, dal lunedì al venerdì**, escluse le giornate festive infrasettimanali, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30**, alle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli alimentati a **benzina categorie M e N** omologati **EURO 0, EURO 1**;

- veicoli alimentati a **diesel categoria M e N** omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2**;
- ciclomotori e motocicli **categoria L** omologati **EURO 0**;

2. **In caso di condizioni di allerta rossa prolungata (due bollettini successivi)**, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dal **01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**, per le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III;

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Il divieto di circolazione del presente provvedimento si applica a tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco;

Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice della Strada:

- mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (tra cui: Forze dell'ordine, Forze armate, Protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia locale e provinciale, trasporto di linea, trasporto pubblico locale, scuolabus, autovetture targate CD e CC, servizio manutentivo per finalità pubbliche, pronto intervento);
- mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada¹;
- veicoli elettrici;

Sono esclusi dal divieto di circolazione del presente provvedimento i veicoli partecipanti al progetto MOVE IN.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, **in tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**, è fatto:

DIVIETO

di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

Dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è altresì fatto

D I V I E T O

1. di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle **classi 1 e 2 stelle**;

2. di **effettuare combustioni all'aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell'articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;

3. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:

- divieto fino al 30 aprile 2026 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi **1 - 2 - 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017, fino al 30 aprile 2026;
- divieto **assoluto** di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento (in allerta 1 e 2 non sono possibili deroghe di alcun tipo, come indicato nell'Allegato A alla DGRV 836 del 6 giugno 2017);
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al **15 aprile 2026**, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Ed è inoltre fatto

O B B L I G O

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- **a massimi di 19°C** (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 - residenza e assimilabili;

E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 - attività commerciali e assimilabili;

E.6 - attività sportive;

- **a massimi 17° C** (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.

I N F O R M A

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), **VIETA l'installazione** di generatori a biomassa legnosa con **classe emissiva inferiore alle 4 stelle**, in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

Sanzioni previste

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni previste all'articolo 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione" della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 3000, come stabilito al comma 4 dello stesso articolo.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e tramite il sito web istituzionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Si dispone l'invio di copia della presente ordinanza:

- All'Area Servizi al territorio e alle Imprese del Comune di San Pietro di Morubio.
- All'Ufficio Polizia Locale – Servizio Intercomunale distretto VR 5C.
- Al Settore Ambiente della Provincia di Verona.
- Alla Stazione dei Carabinieri di Cerea.

IL SINDACO

F.to VINCENZI CORRADO